

In ossequio all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 68 del D.Lgs. 150/2009, si pubblica il nuovo testo del codice disciplinare.

La pubblicazione del Codice Disciplinare (riportante l'indicazione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni) sul sito istituzionale dell'Ente equivale a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 165/01 come modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Si precisa che tale testo risulta dal coordinamento tra l'art. 3 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 11.04.2008 e le nuove disposizioni del succitato D.Lgs. 150/2009, titolo IV, capo V, che, oltre a modificare l'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, hanno introdotto i nuovi art. 55 bis-sexies

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

**Codice disciplinare per il personale avente qualifica non dirigenziale
(art. 3 CCNL 11.04.2008 – ART. 55 da bis a sexies D.Lgs. 165/2001 così come modificati dal D.lgs. 150/2009)**

Fonte	Fattispecie Disciplinari	Sanzioni
Art 3, comma 4, CCNL 11/4/2008	a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro (salvo quanto stabilito dall'art. 55-quater c. 1 lett a); b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300. f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati (salvo quanto stabilito dall'art. 55-quater c. 2);	Dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
Art. 3, comma 5, CCNL 11/4/2008	a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4,	Sospensione dal servizio con

	che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono del servizio (salvo quanto stabilito dall'art. 55-quater c. 1 lett. b); d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) sostituito dall'art. 55 bis comma 7 D.lgs. 165/2001 g) comportamenti, non reiterati (altrimenti vedi art. 55-quater c.1 lett. e), minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi non reiterati (altrimenti vedi art. 55-quater c.1 lett. e), negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, non reiterati (altrimenti vedi art. 55-quater c.1 lett. e), lesivi della dignità della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del danno (altrimenti vedi art. 55-sexies c. 1); l) sostituito dall'art. 55 quater c1 lett. e)	privazione della retribuzione fino a max 10 giorni
Art. 55 bis, comma 7, D.Lgs 165	Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti;	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a max 15 giorni
Art. 55 sexies, comma 1, D.Lgs 165	Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del danno	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi
Art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs 165	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi

Art. 3, comma 6, CCNL 11/4/2008	a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al medesimo comma presentino caratteri di particolare gravità; b) sostituita dall'art. 55-quater c. 1 lett.b) c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; d) sostituita dall'art. 55-quater c. 2 e) sostituita dall'art. 55-quater c. 1 lett.e); f) atti, comportamenti o molestie, non reiterati (altrimenti vedi art. 55-quater c.1 lett. e), anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; g)vedi art. 55-quater c. 1 lett. a).... chi avalli, aiuti o permetta fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi; h) alterchi di particolare non reiterati (altrimenti vedi art. 55-quater c.1 lett. e), gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la PA (altrimenti vedi art. 55-sexies c. 1)	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
Art. 55 sexies, comma 2, D. Lgs. 165	inefficienza e/o incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione che cagionino grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza	Collocamento in disponibilità senza diritto agli aumenti retributivi sopravvenuti e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore
Art. 3, comma 7, CCNL 11/4/2008	a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c); c) sostituito dall'art. 55-quater c. 1 lett. c) d) sostituito dall'art. 55-quater c. 1 lett. b) e) sostituito dall'art. 55-quater c. 2 f) sostituito dall'art. 55-quater c. 1 lett. e) e c. 3 g) sostituito dall'art. 55-quater c. 1 lett. e) e c. 3	Licenziamento con preavviso

	h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.	
Art. 55 quarter, comma 1 lett. b) D.Lgs. 165	assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;	
Art. 55 quater, comma 1, lett. c) D.Lgs. 165	ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio	
Art. 55 quater, comma 2, D. Lgs 165	Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la PA formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, contratti ccnl o individuali o dai codici di comportamento	
Art. 3, comma 8, CCNL 11/4/2008	a) sostituito dall'art. 55-quater c. 1 lett. e) a) Sostituito dall'art. 55-quater c. 1 lett. d) c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) sostituita dall'art. 55-quater c. 1 lett. f) e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;	Licenziamento senza preavviso

	g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari;	
Art. 55 quater, comma 1 lett. e) D. Lgs. 165	reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;	
Art. 55 quater, comma 1, lett. d) D.Lgs. 165	falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;	
Art. 55 quater, comma 1, lett. f), D Lgs. 165	condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro;	
Art. 55 quater, comma 1, lett. a), D Lgs. 165	falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia	